

## Agriturismo

Per attività agrituristiche si intendono le attività di ricezione e ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli, anche nella forma di società di capitali o di persone, oppure associati fra loro, attraverso l'utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione con le attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento di animali.

Possono essere addetti allo svolgimento dell'attività agriturbistica l'imprenditore agricolo e i suoi familiari, nonché i lavoratori dipendenti a tempo determinato, indeterminato e parziale, fermo restando il rispetto e l'applicazione delle normative di legge in vigore per questo tipo di attività, nonché dei contratti nazionali e provinciali in vigore per il settore di appartenenza. Tali addetti sono considerati lavoratori agricoli ai fini della vigente disciplina previdenziale, assicurativa e fiscale. Il ricorso a soggetti esterni è consentito esclusivamente per lo svolgimento di attività e servizi complementari.

Sono attività agrituristiche:

- a)** l'ospitalità in alloggi o in spazi aperti attrezzati per la sosta dei campeggiatori fino a un massimo di cento ospiti al giorno e sempre nel rispetto del rapporto di connessione tra attività agricola e attività agriturbistica;
- b)** la somministrazione di alimenti e bevande per il consumo sul posto, prevalentemente improntati alla tradizione e tipicità della cucina rurale lombarda, fino ad un massimo di centosessanta pasti al giorno e sempre nel rispetto del rapporto di connessione tra attività agricola ed attività agriturbistica;
- c)** l'organizzazione, all'interno delle strutture aziendali, di attività di degustazione di prodotti aziendali;
- d)** l'organizzazione, nell'ambito dell'azienda o delle aziende associate o anche all'esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell'impresa, di attività agri-turistico-venatorie e cinotecniche, ricreativoculturali, ludico-didattiche, di rilevanza sociale, nonché di ittiturismo e di ippoturismo.

Le attività di cui alla lettera **d)** possono svolgersi autonomamente, rispetto all'ospitalità e alla somministrazione di pasti e bevande di cui alle lettere **a)** e **b)**, solo in quanto realizzino la connessione con l'attività e con le risorse agricole aziendali, nonché con le altre attività volte alla conoscenza del patrimonio storico-ambientale e culturale. Le attività per le quali tale connessione non si realizza possono svolgersi esclusivamente come servizi integrativi e accessori riservati agli ospiti che soggiornano nell'azienda agricola e la partecipazione, anche facoltativa, a tali attività non può pertanto dare luogo ad autonomo corrispettivo.

Sono assimilate alle attività agrituristiche quelle svolte dai pescatori professionisti relativamente all'ospitalità e alla somministrazione dei pasti qualora questi siano costituiti prevalentemente da prodotti derivanti dall'attività di pesca.

### Agriturismo in forma familiare

Un agriturismo ha forma familiare quando l'ospitalità in camere e per campeggiatori non supera complessivamente il limite massimo di quindici persone al giorno e presenta una o più delle seguenti caratteristiche:

- ospitalità in camere o spazi comuni per un massimo di quindici persone al giorno all'interno dell'alloggio dell'imprenditore agricolo o dei fabbricati aziendali;
- ospitalità in spazi aperti attrezzati per la sosta dei campeggiatori per un massimo di quindici ospiti al giorno in roulotte, tende, camper;
- preparazione e somministrazione di alimenti all'interno dei fabbricati aziendali, compresa l'abitazione dell'operatore agriturbistico, fino ad un massimo di quarantacinque pasti al giorno;
- lo svolgimento delle attività elencate dall'articolo 3, comma 3 del Regolamento Regionale n. 4/2008.

## **Agriturismo in forma aziendale**

L'agriturismo in forma aziendale presenta una o più delle seguenti caratteristiche:

- alloggio in camere o in unità abitative indipendenti e utilizzo di spazi aperti attrezzati per la sosta dei campeggiatori, fino ad un massimo di cento ospiti al giorno
- preparazione e somministrazione di alimenti per un numero massimo di 160 pasti al giorno
- organizzazione delle attività elencate dall'articolo 3, comma 4 del Regolamento Regionale n. 4/2008.